

LE MISURE DI SOSTEGNO

Il DL 23/2020 ha previsto nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI volti a offrire garanzie su tutte le operazioni di finanziamento, con importo massimo garantito di 5 milioni di euro per singola PMI.

La percentuale di copertura del Fondo è pari all'90% dell'importo finanziato o al 100% dell'importo già garantito da altri fondi o confidi, in caso di riassicurazioni.

La garanzia è concessa a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2020.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo per l'80% in caso di garanzia diretta, o 90% in caso di importo già garantito, anche finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo almeno pari al 10% dell'importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Il finanziamento deve essere erogato dalla stesso soggetto erogatore del finanziamento oggetto di rinegoziazione, o da altri soggetti facenti parte dello stesso gruppo bancario.

Il finanziamento oggetto di rinegoziazione, inoltre, non deve essere già garantito dal Fondo.

I SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere le PMI, aventi sede in Italia, che superano la valutazione economico-finanziaria (basata sui dati degli ultimi due bilanci depositati per i soggetti obbligati o sui dati delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che comunque non presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o, alla data del 31 gennaio 2020, classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate".

MODALITÀ DI ACCESSO

L'impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo. Deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia del Fondo. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda.

In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi.

GARANZIA PRESTATATA SENZA VALUTAZIONE

Non sono sottoposti a valutazione economico-finanziaria i nuovi finanziamenti erogati a PMI, lavoratori autonomi e professionisti, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Questi finanziamenti devono avere:

- durata massima di 72 mesi, con inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi;
- importo massimo pari al 25% dei ricavi dichiarati dal beneficiario nell'ultimo anno e comunque non superiore a 25.000 euro.

In questo caso il rilascio della garanzia pari al 100% dell'importo richiesto è automatico e gratuito, senza valutazione dal parte del Fondo.

E' necessario compilare il modello per la richiesta della garanzia da inoltrare alla banca o al confidi al quale ci si rivolgerà per richiedere il finanziamento, e che è scaricabile al seguente indirizzo:

<https://download.mise.gov.it/Allegato-4-bis.docx>

TABELLA RIEPILOGATIVA

Limite ricavi del beneficiario	Durata finanziamento	Periodo preammortamento	Importo massimo finanziamento	Importo garanzia diretta	Importo garanzia in riassicurazione	Valutazione del beneficiario
Nessun limite	Fino a 72 mesi	24 mesi	25% dei ricavi fino a un massimo di € 25.000	100%	100%	Nessuna valutazione
€ 3.200.000			25% dei ricavi fino a un massimo di € 800.000	100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo		Nessuna valutazione
Nessun limite	Fino a 72 mesi		Uno tra i seguenti importi: - Doppio della spesa salariale anno 2019 - 25% ultimo fatturato - fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi	90%	100%	Nessuna valutazione